

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
INAIL, PROVINCIA DI VENEZIA
PREMESSA

- Le malattie professionali e correlate al lavoro sono attualmente poco segnalate. Ne consegue una sottostima del fenomeno a fini epidemiologici, una mancata informazione al lavoratore sulla fruizione di possibili benefici assicurativi e, a fini di giustizia, il mancato accertamento di eventuali responsabilità nel causare il danno.

- Negli ultimi anni il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro e la Direzione medica ospedaliera della ULSS 12 Veneziana, l'Inail di Venezia e la Procura della Repubblica di Venezia hanno avviato un fattivo rapporto di collaborazione per la ricerca attiva di alcune malattie neoplastiche correlate in modo specifico a rischi professionali significativamente presenti nelle attività produttive del territorio veneziano. Tale collaborazione ha consentito l'emersione di patologie, quali il mesotelioma della pleura e l'angiosarcoma del fegato, per le quali è stato possibile rilevare la reale incidenza e la correlazione al lavoro, nonché assicurare il riconoscimento di malattia professionale a fini assicurativi e permettere l'avvio di indagini giudiziarie su situazioni di rilevanza penale.

- In tale esperienza il modello operativo utilizzato si fonda sulla convinzione che sia necessario, oltre che far leva sulla professionalità e sugli obblighi del singolo medico, intervenire attivamente sul singolo caso per valutare gli aspetti clinici, etiologici, epidemiologici, assicurativi e legali attraverso un lavoro che vede operare in successione e coordinazione le unità operative ospedaliere, i servizi di medicina del lavoro, l'Inail e l'Autorità Giudiziaria,

Le parti, nel sottoscrivere il presente protocollo d'intesa, si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi:

1) EMERSIONE DEL FENOMENO MALATTIE PROFESSIONALI

Nell'esperienza condotta finora nella Ulss 12 Veneziana, le segnalazioni delle patologie correlate al lavoro, a genesi multifattoriale, quali ad esempio le allergopatie e le malattie osteoarticolari, sono numericamente inferiori rispetto a quanto ci si attenderebbe sulla base dei dati epidemiologici di letteratura. Ne consegue che l'incidenza di queste patologie è notevolmente sottostimata per quanto attiene alla loro correlazione con il rischio occupazionale.

Il flusso di denunce di malattia professionale che pervengono allo SPISAL presenta anche un'estrema variabilità nel tempo con presenza di isolati picchi che mal si correlano con la reale incidenza della patologia da lavoro, ad esempio in occasione di importanti vertenze giudiziarie o di cambiamenti normativi o di criteri di riferimento assicurativi.

Il contenuto delle segnalazioni in genere è povero, mancano infatti le informazioni di

base necessarie allo Spisal e all'Inail per le verifiche di competenza, quali i dati identificativi della ditta/e e le circostanze in cui si è verificata l'esposizione al rischio. Nella pratica si osservano con una certa frequenza casi in cui non viene attribuita la dovuta importanza all'anamnesi lavorativa e al riconoscimento dei fattori di rischio occupazionale ed extra lavorativi.

2) OTTEMPERANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE DA PARTE DEL MEDICO

Sovente i medici del SSN, sottovalutando elementi anamnestici che consentono l'attribuzione della patologia a fattori di rischio lavorativo, possono incorrere in omissione di obblighi di Legge, specificamente l'obbligo di denuncia di malattia professionale (art. 139 DPR 1124/65), l'obbligo di referto (artt. 365 CP e 334 CPP), l'obbligo di denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 CP) e l'obbligo di segnalazione di malattie ricomprese nell'elenco del DM27/4/2004 .

3.), ASSISTENZA AL LAVORATORE, IN TEMA "DIBENEFICI ASSICURATIVI E DI GIUSTIZIA

La mancata redazione del primo certificato medico di malattia professionale non consente al lavoratore di essere edotto circa i suoi diritti, in particolare sulla possibilità di avviare la procedura per il riconoscimento da parte dell'INAIL dei benefici di legge. Lo stesso non potrà ovviamente decidere se far proseguire, o meno, l'iter assicurativo.

La mancata denuncia non permette inoltre allo Spisal di espletare indagini atte a rilevare eventuali responsabilità penalmente rilevanti.

I firmatari del presente protocollo condividendo:

- l'opportunità di capitalizzare l'esperienza finora condotta per la ricerca delle malattie professionali e per accrescere la capacità di rilevare le patologie correlabili al lavoro; .
- l'utilità di attivare idonee iniziative di formazione per gli operatori sanitari finalizzate alla conoscenza degli aspetti etio logici, clinici, medico legali, assicurativi e giudiziari che concorrono alla trattazione della malattia professionale; .
- la necessità di realizzare una gestione coordinata dei casi di patologie correlate al lavoro attraverso la realizzazione di un percorso operativo condiviso;
- l'utilità di accedere alle informazioni e alle banche dati attualmente in uso al fine di sviluppare, tramite un utilizzo efficiente delle risorse disponibili, una più precisa e accessibile conoscenza dei casi di patologie correlate al lavoro per quanto attiene al contributo dei singoli soggetti;

CONCORDANO

1. di realizzare un sistema integrato di gestione dei casi di sospetta malattia professionale attivando le necessarie competenze specialistiche;
2. di applicare la seguente procedura per la gestione dei casi di patologia correlata al lavoro:
 - a) i medici dei reparti ospedalieri effettuano una prima verifica, su base anamnestica, della possibile associazione tra la patologia e l'attività lavorativa svolta. Per agevolare tale compito è predisposta una guida informativa che consente di individuare le principali attività lavorative e/o le sostanze che possono contribuire alla genesi della malattia. L'elenco, articolato per patologie d'organo/apparato, non è esaustivo ma

riguarda le situazioni che si riscontrano più frequentemente nel territorio veneziano;

b) nel caso si ipotizzi o si riscontri la correlabilità tra patologia ed esposizione lavorativa i medici di reparto provvedono a segnalare il caso alla direzione medica ospedaliera compilando la scheda specifica;

c) la Direzione medica provvede a trasmettere la segnalazione allo SPISAL ed a gestire eventuali informazioni integrative sul caso in esame e sui decessi da sospetta malattia professionale ottemperando all'obbligo di referto/denuncia (artt. 361 e 365 C.P., 334 C.P.P.);

d) lo SPISAL effettua gli accertamenti specialistici (sopralluogo in azienda, sommarie informazioni ...), atti a caratterizzare l'evento morboso sotto il profilo dell'attribuibilità al lavoro. Qualora necessario un approfondimento medico legale (danno alla persona, elementi di responsabilità ...) lo SPISAL si avvarrà della collaborazione del Servizio di Medicina Legale. In caso di riscontro positivo provvede alla redazione del primo certificato medico ai fini INAIL ed ex art. 139 TU DPR 1124/65 oltre a quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 38/00, nonché a redigere rapporto all' A.G. nei casi in cui si siano riscontrate violazioni alla normativa in materia di igiene del lavoro;

e) dell' esito del lavoro svolto lo SPISAL fornisce un ritorno di informazione alla Direzione Medica ospedaliera che provvede a sua volta a comunicarla al reparto da cui è partita la prima segnalazione;

3. di stabilire un regolare flusso informativo per accrescere la disponibilità di informazioni sulle azioni effettuate da ciascun Soggetto nell'ambito di competenza e per attivare interventi coordinati; in particolare l'Inail autorizza lo Spisal ad accedere alla Banca Dati Nazionale delle Malattie Correlate al Lavoro e fornisce allo stesso notizie sull'esito dell'iter assicurativo e lo Spisal fornisce all'Inail informazioni sulle indagini svolte riferendo anche dell'eventuale riscontro di violazioni della normativa. .

4. di sviluppare iniziative formative, già sperimentate o in fase di realizzazione, finalizzate alla conoscenza degli aspetti etiologici, clinici, medico legali, assicurativi e giudiziari delle malattie professionali.

5. verifica della citata operatività, periodica, non superiore ai sei mesi.

Mestre, .., .

AIJL, SS 12 Veneziana .. - ..

Procura della Repubblica di Venezia .

INAIL, Provincia di Venezia , .., , .